



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI AOSTA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | LONGARINI | PASQUALE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ALDEGHERI | ELIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GIANNUZZI | GIACOMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 23/11

UDIENZA DEL

23/11/2012

ore 11:00

SENTENZA

N°

11/01/12

PRONUNCIATA IL:

23/11/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10 DIC. 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 23/11 depositato il 12/05/2011
- avverso la sentenza n. 21/3/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AOSTA proposto dall'ufficio: DIREZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA UFFICIO CONTENZIOSO

controparte:

COSTRUZIONI GROSSO SRL
VIA RISORGIMENTO 34 11020 NUS AO

difeso da:

VIGLIONE MARIO
C.SO BATTAGLIONE AOSTA, 81 11100 AOSTA AO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA + IRAP 2006



Il Segretario

Segretario di Sezione
Giacomo MODESTI

[Handwritten signature]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI AOSTA

SEZIONE I°

R.G. APPELLO N. 23/11

FATTO:

L'Agenzia delle Entrate notificava in data 29/04/2009 l'invito a produrre la documentazione contabile relativa all'imposta 2006.

A seguito della presentazione della documentazione come richiesta, fu instaurato il contraddittorio tra le parti con esito negativo.

Successivamente l'Ufficio provvedeva a rettificare con accertamento l'Unico 2007 come segue:

- redditi d'impresa dichiarati in € 709.317, soglia di congruità in base agli studi di settore € 740.204, maggior reddito accertato € 30.887;

cessione di immobili in data 26/01/2006 riferibile all'attività di impresa dichiarata in € 100.000 contro un mutuo bancario ipotecario concesso per € 127.000.

Contro tale accertamento di rettifica del reddito di impresa ricorreva il contribuente.

La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva i ricorsi disaggregando i due valori di cui alla motivazione dell'avviso di accertamento relativo al reddito di impresa e dichiarando che ciascun indizio separatamente non poteva assumere qualità di prova.

Ricorre a questa Commissione l'Ufficio sostenendo che l'accertamento effettuato ai fini del rettificato reddito di impresa con effetti IRES IRAP e IVA per

l'anno d'imposta 2006, si basava sul principio degli studi di settore che formano indizio ai fini dell'accertamento.

Tale indizio trovava un puntuale riscontro, ad avviso dell'Ufficio, nel valore dell'Immobilabile dichiarato in sede di cessione per € 100.000 contro un mutuo sullo stesso cespite concesso per € 127.000.

Tale secondo indizio, ad avviso dell'Ufficio, costituisce conferma del sostenuto discostamento del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dagli studi di settore.

L'Ufficio chiede pertanto la conferma del proprio accertamento.

Controdeduce il contribuente richiamando uno studio del mercato immobiliare che indicava il valore normale degli immobili simili in € 100.000.

Non risulterebbe pertanto provata l'affermazione dell'Ufficio e pertanto il contribuente chiede conferma dell'impugnata sentenza.

OSSERVA QUESTA COMMISSIONE:

L'accertamento effettuato dall'Ufficio si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti e deve pertanto essere ritenuto conforme alla legge.

Sul punto va rilevato che la valutazione degli indizi in base ai quali è stata operata la rettifica del reddito di impresa, devono essere considerati nella loro unitarietà.

Il discostamento del reddito di impresa dichiarato, non congruo in base agli studi di settore, pur non assurgendo al rango di prova, costituisce elemento indiziario che, rapportato ad ulteriori indizi può configurare quanto previsto per legge per la rettifica del reddito in base al principio di "gravi indizi precisi e concordanti".

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

L'Ufficio, a tal proposito, ha rilevato che nel medesimo esercizio, di cui si discute, il contribuente ebbe a vendere un immobile dichiarato in sede di cessione per un valore di € 100.000, contro un mutuo bancario concesso sullo stesso cespite per € 127.000.

Risulta ragionevole considerare che la cauzione del cespite, su cui si è basata la banca per la concessione del mutuo (per prassi pari all'80% del valore complessivo del cespite), faccia ritenere che il valore dichiarato non sia stato conforme al valore del bene compravenduto.

La discrasia fra il valore dichiarato e il valore del mutuo risulta sostanzialmente coerente con la differenza del reddito di impresa segnalata dagli studi di settore.

Risulta pertanto corretto l'operato dell'Ufficio, il quale si è basato su indizi precisi e concordanti.

Va altresì rilevato che il richiamo agli studi di mercato effettuato dal contribuente, risultano di carattere generico e non riferibili specificatamente alla fattispecie di cui si discute, ove sono stati evidenziati specifici valori dichiarati incongruenti, con specifiche valutazioni e dichiarazioni bancarie sul medesimo cespite.

Tenuto conto della soccombenza del contribuente nel presente giudizio, deve imputarsi allo stesso l'onere delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie i motivi d'appello e per l'effetto riforma la sentenza di primo grado.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000 oltre accessori.

IL PRESIDENTE



IL RELATORE